

COLLEZIONE GENERALE

DELLE

LEGGI COSTITUZIONI EDITTI

PROCLAMI ECC.

PER

GLI STATI ESTENSI

TOMO XXIV.

PARTE UNICA

1844-1845.

MODENA

PER GLI EREDI SOLIANI

TIPOGRAFI REALI.

(N. 1.)

(3)

IN NOME

DI S. A. R. FRANCESCO IV.

ARCIDUCA D' AUSTRIA ,

PRINCIPE REALE DI UNGHERIA E BOEMIA,

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA,

CARRARA EC. EC. EC.

IL GOVERNATORE

DELLA PROVINCIA DELLA GARFAGNANA

AL SEGUITO DELLA SOVRANA AUTORIZZAZIONE

PUBBLICA QUANTO APPRESSO

Veduto il Lodo proferito sotto il dì 11 Novembre 1569 dagli Arbitri eletti dai due Governi di Modena e Lucca, non tanto per fissare definitivamente e stabilmente i confini tra le sezioni di Giuncugnano, Magliano e Capoli poste nella Vicaria di Camporgiano, Dominio Estense, da una parte, e le sezioni di Sermezzana, Pugliano ed Albiano situate nella Vicaria di Minucciano, Dominio Lucchese, dall' altra parte; quanto ancora per determinare in modo certo e positivo i diritti e gli obblighi rispettivi degli Abitanti dei nominati Paesi in ordine ai pascoli del loro grosso e minuto bestiame, all' oggetto di prevenire i danni che col detto bestiame recavansi alle proprietà, ed allontanare le frequenti conte-

stazioni che a causa dei danni medesimi avevano luogo:

Considerando che dopo il lunghissimo periodo di tempo di quasi tre secoli, da che è in vigore l'accennato Lodo, l'esperienza ha fatto conoscere il bisogno di portare sulle disposizioni di esso qualche leggera modificazione, laddove specialmente si tratta delle penali o multe da applicarsi ai dannificanti:

Li due Reali Governi Estense e Lucchese hanno convenuto e convengono nei seguenti Articoli.

ARTICOLO 1. La pena di bolognini uno per bestia minuta, e di bolognini due per bestia grossa determinata dal Lodo del dì 11 Novembre 1569 al §. « *E per conservare la buona amicizia e vicinanza ec.* » contro i Sudditi di uno dei due Stati che danneggiano con bestie i beni situati nel territorio o giurisdizione dell'altro Stato, ogni qual volta si tratti di danno dato nei campi lavorativi, nei prati, od orti, sarà d'ora innanzi di soldi quattro Lucchesi corrispondenti a centesimi quindici di Lira d'Italia per ogni bestia minuta, e di soldi otto moneta di Lucca equivalenti a centesimi trenta Italiani per ogni bestia grossa.

ART. 2. Se il danno sarà stato cagionato nei terreni della indicata natura in tempo di notte, la suddetta penale sarà aumentata del doppio.

ART. 3. Se per lo contrario il danno sarà dato in terreni incolti o boschivi, la pena sarà ridotta rispettivamente alla metà di quella stabilita nell'Art. 1.

ART. 4. Quando non si sappia a chi appartengano le bestie ritrovate a far danno, o perchè non siano guardate da alcuno, o perchè i guardiani o custodi siano sconosciuti, sarà lecito al proprietario danneggiato, o a chi lo rappresenta, e molto più alla Forza pubblica, arrestare le dette bestie. In questo caso rimarranno esse in custodia, nè vi sarà l'obbligo di restituirle prima della Sentenza, se non al seguito d'idonea cauzione, o di un deposito in danaro approssimativamente bastante a garantire la rifusione del danno, il pagamento della multa, e tutte le conseguenze del giudizio.

ART. 5. Chiunque avrà proceduto nel caso del precedente articolo all'arresto del suddetto bestiame sarà obbligato, sotto pena della nullità di tale arresto, di darne avviso immediatamente, od al più tardi entro il termine di ventiquattr'ore, al Giusdicente locale, da cui saranno emanati gli ordini opportuni e prese le necessarie misure affinchè le bestie sequestrate o siano poste nel pubblico stabulario, se vi è, o siano affidate alla custodia di oneste persone, e non deperiscano.

ART. 6. Se poi nessuno si presenta prima della Sentenza per ricuperare le bestie arrestate, o se presentandosi il proprietario ricusa di fare il deposito, o dare la cauzione di cui nell'articolo precedente, potrà il Giudice ordinare con la Sentenza di condanna che sieno vendute al pubblico incanto tante delle stesse bestie, quante ne possano occorrere per ricastabilire.

varne la somma sufficiente al pagamento della multa, del danno, e delle spese di qualunque natura.

ART. 7. Le accuse saranno portate al Giudicante del luogo dannificato, il quale procederà al giudizio nei modi determinati dalle Leggi e Regolamenti del suo Governo, e specialmente quanto ai Tribunali del Ducato di Modena con la procedura delle cause sommarie e minori di cui al Titolo VII. Lib. 1. del Codice Estense; e quanto ai Tribunali del Ducato di Lucca con quella tracciata per le cause di danni campestri dal Sovrano Decreto del 15 febbrajo 1825, ferme stanti però le disposizioni tutte della presente Convenzione.

ART. 8. Tutte le citazioni che emaneranno dal suddetto Tribunale del luogo dannificato tanto contro i prevenuti di danno dato, quanto quelle dirette ai testimonj domiciliati nell'altro Dominio, e quindi fuori della Giurisdizione del Giudice processante, saranno da esso trasmesse direttamente alla Giusdienza del luogo di domicilio dei citati, con la requisitoria di farle debitamente notificare in sussidio di giustizia; giusta le convenzioni già esistenti fra i due Governi.

ART. 9. Anche la sentenza di condanna pronunziata sopra un' accusa di danno dato verrà trasmessa dal Tribunale del luogo dannificato al Tribunale, nella cui giurisdizione è domiciliato il condannato, con la requisitoria che sia proceduto contro di lui alla esecuzione della Sentenza medesima.

ART. 10. Il Giudice requisito non potrà ricusarsi di secondare tale domanda, e quindi farà eseguire con la maggiore sollecitudine a carico del condannato la enunciata Sentenza nel modo stesso in cui si trattasse di un atto esecutorio emanato dal suo Tribunale.

ART. 11. Tutte le altre disposizioni contenute nel rammentato Lodo del 1569 (che nell'anno 1827 fu dal Governo di Lucca pubblicato a stampa ed inserito nel Bollettino delle Leggi) sono conservate nel loro pieno vigore, e sono richiamati gli Abitanti delle rispettive Comunità dei due Reali Dominj alla esatta e rigorosa osservanza delle medesime.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 12. Tanto quei Sudditi Estensi che dal di primo Gennajo 1840 a questa parte fossero stati condannati in contumacia dalla Giusdienza di Minucciano per causa di danni cagionati col bestiame alle proprietà dei Minuccianesi; quanto quei Sudditi del Ducato di Lucca che fossero stati contumacialmente condannati dalla Giusdienza di Camporgiano per danni apportati come sopra alle proprietà situate nella Garfagnana Estense, avrauno diritto di fare opposizione alle predette rispettive Sentenze contumaciali entro il tempo e termine di quattro mesi decorrendi dal giorno della presente Convenzione.

ART. 13. Introdotto entro l'accennato termine il giudizio di opposizione, la Sentenza contu-

maciale si riguarderà come non avvenuta, e sarà proceduto sull'accusa di danno dato a nuovo giudizio.

ART. 14. Qualora il nuovo giudizio terminasse con nuova Sentenza di condanna contro gli accusati, la multa da applicarsi in questo solo caso contro i medesimi viene rispettivamente stabilita in luogo del *Bolognino* di cui si parla nel Lodo del 1569, nella somma di un soldo d'Italia, ossia centesimi cinque di Lira Italiana.

*Dato a Castelnovo in Garfagnana
dal Palazzo Governativo
questo giorno 17 febbrajo 1844*

IL GOVERNATORE

FEDERIGO MARCH. MONTECUCCOLI

Il Segretario

Dott. RAFFAELLO RAFFAELLI

(N. 2.)

NOTIFICAZIONE

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Volendo S. A. R. provvedere ai gravi danni, che provengono dall'atterramento quasi continuo, ed ognor crescente delle Piantе di Ca-

stagno negli Stati di Massa, e Carrara, è venuta nella determinazione di applicare alle suddette Piantе, e relativi legnami le disposizioni contenute nella Notificazione di questo Ministero 10 Giugno 1823 sulle Roveri, e Quercie, e loro legnami, che continua a rimanere in attività in tutto lo Stato.

In adempimento pertanto di questa Sovrana determinazione rimane proibita la estrazione dai Ducati di Massa, e Carrara tanto dei fusti, e tronchi di Castagni, quanto dei legnami da tali piante ricavati, sotto pena in caso di contravvenzione della perdita del genere, o suo valore, e della multa uguale al doppio valore del genere medesimo, che però non sarà mai minore di Modenesi L. 300, Italiane L. 115, 13. La metà della suddetta multa devolverà a favore di chi scoprirà il contrabbando.

La Delegazione di Finanza in Massa è incaricata a curare la perfetta osservanza della susespressa Sovrana disposizione, che dovrà essere posta immediatamente in esecuzione.

Modena 1 Marzo 1844

FILIPPO MARCHESE MOLZA

CASLINI

Segretario Generale.

IL GOVERNATORE

DEI DUGALI DOMINJ DI MASSA E CARRARA
E DELLA PROVINCIA DI LUNIGIANA

NOTIFICAZIONE

S. A. R. L' AUGUSTO SOVRANO volendo parificare il Sistema Amministrativo delle Comuni di Massa e Carrara a quello già in vigore per le altre Comunità nel rimanente degli Estensi Dominj, per quanto il comportano le diverse circostanze e località; è venuto nella Determinazione di sostituire alla Legge Organica 15 Dicembre 1815 il seguente

REGOLAMENTO

PEI COMUNI DI MASSA E CARRARA

TITOLO I.

Composizione, Organizzazione e Rappresentanza

§. 1. I due Comuni di Massa e Carrara hanno un Podestà con sei Conservatori per ciascheduno.

2. Ogni Comunello, ossia Sezione dei due Comuni, ha un Agente Comunale.

I Comunelli sono « per Massa » - Città e adjacenze. - Colle e Volpiigliano, - Ponte, - Massa Vecchia e Sopra la Rocca, - Turano, -

Mirteto, Castagnola ed Ortola, - Lavacchio, - Bergiola e Bargana, Pariana - Altagnana, - Antona e Canevara, - Casania, Casette e Cagliaglia, - Forno, - Resceto e Gronda; « per Carrara » - Città e adjacenze, - Avenza, - Codena, - Moneta e Fossola, - Torano, - Sorignano, - Gragnana, - Noceto, Castelpoggio, - Fontia, - Miseglia, Colonnata, - Bedizzano, - Bergiola. -

Le Ville comprese in un solo Comunello avranno gli Agenti Comunali a vicenda.

3. Gli Impiegati delle due Comuni sono per ognuna: il Segretario-Protocolista, il Computista, il Ricevitore, l'Ingegnere, un Aggiunto di Ufficio e due Uscieri.

4. È pure ai loro stipendii per servizio del Pubblico un Medico, un Medico Chirurgo ed un Chirurgo, e, sino a che non venga diversamente provvisto, il Cancelliere del Danno-dato.

5. Il Podestà è di scelta e nomina di S. A. R. L' AUGUSTO SOVRANO; dura in carica tre anni e può essere rieletto.

6. I Conservatori sono pure di nomina di S. A. R. quale si degna però ordinariamente di eleggerli sopra Terme che vengono dal Podestà, sentito il voto dei Conservatori esistenti, coll'organo del Governo sottoposte. Durano in carica due anni e sono rieleggibili.

7. Gli Impiegati tutti Comunali possono proporsi dal Podestà, sentito il voto dei Conservatori, ma la loro nomina e conferma sono riserbate al Governo.

8. Siccome devono escludersi dalle proposizioni a Conservatori ed Impiegati quelle persone che avessero relazione di interessi colle Comuni, così finchè durano in carica od impiego non possono ottare alle vendite, ai livelli, agli affitti ed agli appalti delle medesime.

9. Anche gli Agenti Comunali sono vincolati all'identica condizione dell' antecedente §. 8. Le loro nomine sono riserbate al Governo sopra terne proposte dal Podestà, sentito il consiglio dei Conservatori. Essi durano in carica due anni, dopo i quali possono essere rieletti.

10. Nessuno eletto Conservatore o Agente Comunale, senza una legittima causa, da riconoscersi ed approvarsi per tale dal Governo, si può esimere dall' adempiere agli obblighi della carica di pubblico servizio. Esimendosene, senza esserne dispensato, incorre nella multa di Lire 1000 massesi, se Conservatore, e 500, se Agente Comunale, da pagarsi alla Cassa della Comune, che senza motivo ricusa di servire.

11. Non possono aumentarsi o diminuirsi gli Impiegati Comunali, nè aumentarsi o diminuirsi i soldi dei medesimi, senza approvazione di S. A. R., che in caso verrebbe implorata coll' organo del Governo. Non si possono egualmente accordare gratificazioni agli Impiegati delle Comuni o prendere alunni nei loro Uffici, senza approvazione del Governo.

12. Gli Impiegati Comunali non possono assentarsi dall' Ufficio senza permesso del Podestà. Se l'assenza sarà per altro di 15 giorni o più è necessario il permesso del Governo.

13. I Podestà sono Presidenti delle due Pubbliche Amministrazioni, ed in essi sono concentrate tutte le attribuzioni, facoltà e doveri che nel presente Regolamento si dicono delle Comunità.

14. Il Podestà è principalmente responsabile in faccia all' Augusto Sovrano ed al Governo del buon andamento dell' Amministrazione, dell' osservanza dei relativi Regolamenti e prescrizioni, e del comodo, sicurezza e prosperità delle Comuni.

15. I sei Conservatori consigliano sopra quegli oggetti di competenza Comunale, che sono portati alla loro discussione dal Podestà.

I loro voti si danno a voce od in iscritto, nel quale solo ultimo caso si registrano negli atti Comunali. Sono aboliti gli scrutinj segreti.

16. Può essere delegata ad uno dei Conservatori la vigilanza sulle strade, e rispettivamente ad altri sulle Vettovaglie, sul Casermaggio, sull' Ornato Pubblico, sulla Sanità, Polizia, sul Civico Spedale ec. In tal caso i Conservatori delegati sottopongono le loro relazioni al Podestà che delibera o da sè stesso o sentito il consiglio degli altri Conservatori, o rimettendosi alle decisioni del Governo a seconda delle circostanze.

17. Tranne i casi in cui nel presente Regolamento è detto che il Podestà sente il consiglio dei Conservatori, o quegli altri in cui gli venisse particolarmente ingiunto dal Governo, è rimesso al suo prudente arbitrio di deliberare, anche senza il loro intervento.

18. Gli Agenti Comunali espongono al Podestà i bisogni delle loro Ville, assistono ai lavori che nelle medesime si fanno per conto delle Comuni e si prestano all' eseguimento degli ordini del Podestà e del Governo.

19. L' Ufficio Comunale co'suoi Impiegati dipende esclusivamente ed immediatamente dal Podestà subordinatamente al Governo.

20. Il carteggio è affidato esclusivamente al Podestà, che firma unitamente al Segretario tutti gli atti della Comune.

21. I Mandati non abbisognano di altra firma che di quelle del Podestà e del Ragionato.

22. L' eseguimento degli ordini del Governo è esclusivamente affidato al Podestà.

23. In caso di assenza sostituisce provvisoriamente il Podestà il Conservatore più anziano di età. Simile sostituzione deve peraltro volta per volta domandarsi al Governo.

24. Spetta al Podestà unito all' intero Corpo dei Conservatori la rappresentanza del Pubblico in tutte le funzioni e solennità alle quali interviene formalmente.

TITOLO II.

Conservazione dei Beni, Sostanze e Diritti Comunali

25. È cura speciale delle Comunità che si mantengano, si accrescano e si migliorino le entrate Comunali.

26. Ognuna delle Comuni ha un Libro o Campione in cui sono registrati e descritti tutti i suoi Beni stabili, Rendite e Proventi, con i loro vocaboli, confini ecc. Sotto ciascheduna posta si notano di tempo in tempo le concessioni, allivellazioni, vendite che con l' opportuna approvazione fossero state fatte, descrivendo esattamente i nomi dei conduttori e le loro mallevadorie, gli obblighi ed i patti convenuti nell' Istrumento di concessione.

27. Non possono le Comuni crear debiti, ipotecare, alienare, nè consumare i loro fondi e capitali di beni stabili, consolidati, censi e crediti coi privati e colle casse pubbliche, senza l' espressa Approvazione Sovrana, che implorano coll' organo del Governo.

28. Anche l' esazione dei Capitali attivi si approva dal Governo, onde sia liberatoria per il debitore dei medesimi.

29. Qualunque acollo, affitto o vendita o livello approvati, devono farsi col mezzo di pubblica subasta od incanto, nelle cui cedole invitorie, da pubblicarsi con un conveniente termine di precedenza, si appone la clausola *da rilasciarsi al migliore offerente salva l' approvazione del Governo.*

30. A favore della Comunità compete l' aumento della sesta e l' addizione *in diem* entro quei rispettivi termini ed entro quei limiti e modi prescritti dalle leggi e consuetudini locali.

31. Il rendere esecutorie le aggiudicazioni, non piuttosto che prescrivere un nuovo tentativo di subasta, spetta al Governo.

32. Quando nelle oblazioni di qualunque sorta venisse a scoprirsi monopolio, artificio o altro sottile nascosto maneggio che si tentasse di fare o di mettere in essere a danno delle rendite e proventi Comunali, è in facoltà del Governo di risolvere in quel modo che crede migliore per la giustizia e pel pubblico vantaggio.

33. I contratti di qualunque sorta ove interviene la Comunità, per essere validi abbisognano di esser muniti dell'approvazione del Governo.

34. Eccettuate le cause meramente esecutive, per l'ordinario affidate ai Ricevitori, non possono le Comunità intraprendere liti nè passivamente nè attivamente, senza esservi state abilitate dal Governo.

35. È speciale incarico del Podestà di farsi coadiuvare dai Conservatori per la difesa del Patrimonio e diritti della Comune, e quindi per la rivendicazione delle eseguite usurpazioni e per impedire che se ne commettano di nuove.

36. È pure specialmente raccomandata al Podestà, che ne tiene responsabili gli Impiegati Comunali, la gelosa custodia e conservazione degli atti, istrumenti, obbligazioni, e carte che comprovano le rendite e le sostanze della Comune.

37. Non possono le Comunità promiscuare l'interesse dei loro patrimonj cou quelli di qualunque altra Azienda e Luogo Pio, benchè avesse il carattere di comunitativo o fosse dipendente dall'amministrazione delle medesime.

38. Quanto alle Comandate, in pendenza di un apposito Regolamento, saranno conservate sul piede come sinora.

39. Devono da ultimo le Comuni avere precisi Inventarj dei Mobili, attrezzi ed oggetti di loro spettanza, e della conservazione dei medesimi tenere rigorosamente responsabili gli Impiegati a cui li consegnano.

TITOLO III.

Amministrazione.

40. L'amministrazione dell'annua rendita Comunale, ossia l'erogazione della stessa, è regolata da un Bilancio Preventivo, che, formato dietro avere sentito il consiglio dei Conservatori, e dopo avere interpellato per lettera sul bisogno delle Ville gli Agenti Comunali, viene dal Podestà sottoposto all'approvazione di S. A. R. coll'organo del Governo entro il mese di Ottobre dell'anno antecedente.

41. Nel Preventivo devono essere classificate e specificate nel modo più certo possibile tutte le rendite ed attività che andranno a realizzarsi nell'anno venturo, e quindi le diverse spese necessarie ordinarie e straordinarie che si propone di sostenere.

42. Uno dei Titoli dell'entrata e così pure della spesa consiste nelle Restanze attive e passive liquidate coll'ultimo Reso-Conto approvato dell'anno prossimo antecedente.

43. Con apposito Allegato devono giustificarsi le variazioni che a fronte degli anni antecedenti avessero subito o fossero per subire le rendite ordinarie e specialmente quelle di natura costante, cioè, canoni di livello, frutti di censo, prestazioni fisse di indennità, obblighi e legati perpetui ecc. e per tutte queste variazioni, quand' anche fossero preventivamente note al Governo, fa d'uopo indicare la Superiore Autorizzazione, cui si appoggiano, le nuove rispettive tangenti, il nome, e cognome dei nuovi livellarj, creditori o debitori, e tutte quelle circostanze che valgano a precisare le diversità avvenute o che andassero a succedere.

44. Quando poi trattisi di rendite variabili come affitti annui di private o di locali o simili, prima della stesura del Preventivo mediante apposito permesso se ne eseguono le subaste per rinnovazione dei contratti, e quindi nel Preventivo stesso se ne calcolano le pensioni risultate dalle aggiudicazioni approvate dal Governo.

45. Le Tasse sulle professioni, arti e commercio e quelle derivanti dalle accuse di Danno-dato sono un reddito delle Comuni di Massa e Carrara che fa d'uopo contemplare nel Preventivo. Le prime non possono aumentarsi o diminuirsi senza giusta causa, come, per esempio, l'introduzione di una nuova industria, il maggiore smercio acquistato da un genere, o viceversa l'avvilimento di qualche derrata o mestiere ecc. Le seconde si misurano in termine adeguato degli anni antecedenti.

46. La Sovraimposta sull'estimo costituisce da ultimo una valutabile attività da indicarsi nei Preventivi, nè di questa può proporsi aumento, quando non vi concorrano straordinarie importanti circostanze che reclamino energici provvedimenti o lavori.

47. Le spese non devono proporsi in astratto o per approssimazione, ma appoggiandosi a dati sicuri e positivi. Quindi per le spese ordinarie vale il confronto cogli anni antecedenti, per quelle di strade, fabbriche ecc. è indispensabile si accompagni il Preventivo colle relative Perizie e verifiche in modo tale, che, approvate queste coll'approvazione del Bilancio, altro non resti che a procedere ai relativi accolti.

48. La necessità o giusta scelta delle spese non ordinarie deve dimostrarsi o nella lettera che accompagna i Preventivi o in apposito Allegato.

49. Nell'adattare le proposte delle spese alla totalità delle rendite non devono queste esaurirsi ovvero equiparare la spesa alle rendite, ma deve lasciarsi un avanzo di attività non mai minore del decimo del reddito Comunale a cui si dà il titolo di *Fondo di Riserva*.

50. Approvato il Preventivo non è più lecito al Podestà nè per fatto proprio, nè per consiglio dei Conservatori di dipartirsene, di introdurre cioè alterazione alla parte attiva e passiva, sia facendo quanto in quello non è prescritto, sia ommettendo di eseguire i lavori e

le spese decretate, a meno che nuove impreviste circostanze non rendessero utile una qualche variazione, sulla quale però dovrebbe sempre ottenersi speciale approvazione dal Governo.

51. Che se nell'approvare il Piano Preventivo fossero alcune spese o lavori autorizzati solo in massima, riservando pei medesimi una più precisa e speciale autorizzazione, non potranno mandarsi ad effetto, senza che realmente anche simile speciale autorizzazione non siasi dal Governo ottenuta.

52. Tutte le entrate formano un cumulo da cui si levano le spese, nè vi è entrata che possa venire destinata specialmente ad un titolo di spesa, per cui qualunque aumento o diminuzione totale o parziale delle rendite è a considerarsi come un aumento o una diminuzione del Fondo di Riserva.

53. Solo in caso di qualche circostanza imprevista e di urgenza possono i Podestà domandare al Governo l'approvazione di erogare parte della somma contemplata qual Fondo di Riserva. Tutti gli altri progetti, accolti ecc., che non ebbero un fondo apposito in Preventivo, devono riserbarsi a venire ventilati e proposti per l'anno venturo.

54. Se la spesa impreveduta che si progetta non è veramente straordinaria o di assoluta urgenza, non si accorda il permesso di impiegare per essa il Fondo di Riserva.

55. I lavori pubblici, per la parte di spesa viva, devono possibilmente darsi a cottimo mediante pubblica subasta.

56. Oltre allo stare al Preventivo, le spese devono esser regolate a seconda della possibilità della Cassa Comunale. Quindi non tutte eseguirsi in principio d'anno o ad un tempo, ma ripartirsi ad epoche diverse.

57. Di tutte quelle spese per le quali occorre la Superiore Approvazione, finchè questa non sia emessa non deve spedirsi Mandato.

Sono assolutamente proibiti i Mandati provvisorj.

58. Le Comuni nel mese di Gennajo di ogni anno formano il Bilancio Consuntivo che contiene un regolare Rendi-conto della loro amministrazione per l'anno decorso, non meno che della relativa Azienda del Ricevitore Comunale.

59. Tale Bilancio Consuntivo deve contenere un confronto preciso, tanto nell'attivo che nel passivo, coi fondi approvati nel corrispondente Bilancio Preventivo, e deve in appositi Allegati dar ragione di tutte le circostanze che per avventura vi avessero relazione, non meno che indicare tutte le disposizioni governative che autorizzarono l'erogazione del Fondo di Riserva.

60. Entro il successivo mese di febbrajo e non più tardi, munito degli anzidetti Allegati e Confronto, come pure di tutte le pezze giustificative, rassegnano le Comuni il prefato Reso-Conto al Governo, per l'opportuna revisione ed approvazione.

61. Tanto per la stesura di Preventivi e Consuntivi, quanto per l'erogazione delle rendite

si attengono le Comuni, oltre alle prescrizioni indicate nel presente Regolamento, a quelle altre discipline che di mano in mano loro vengono ingiunte dal Governo.

TITOLO IV.

Polizia Amministrativa.

62. Oltre alla conservazione ed amministrazione dei beni e rendite Comunali è speciale incarico dei Podestà di promuovere e mantenere la sicurezza, il ben essere ed il comodo del Pubblico.

63. È quindi di loro competenza l'esecuzione dei Regolamenti emanati dal Governo in materia di grascie, sussistenze, pesi e misure, mercati, fiere e salute pubblica.

64. Rinnovano alle epoche convenienti i Calmieri del pane, della farina e della pasta: quanto alle carni si devono osservare i prezzi fissati nei rispettivi contratti di macellazione.

65. Oltre al disporre che siano riattate e conservate in istato lodevole le strade sì di Città che di Campagna o delle Ville, devono invigilare che nessuno si permetta danneggiarle, impedendo così per esse la libera circolazione ed occupando impunemente il suolo comunale.

66. Invigilano al mantenimento della conduzione d'acqua potabile sì della Città che delle Ville e che non si alteri il quoziente stabilito alle diverse pubbliche fonti, ed impediscono

energicamente che i particolari i quali ottennero di derivarne delle conduzioni secondarie non si appropriino quantità maggiore di acqua che loro non spetti.

67. Cadono pure sotto l'attenta ispezione delle Comuni le acque e canali e loro argini ed alvei non appartenenti allo Stato, di cui è loro cura provvedere ad ostare possibilmente ai danni, proponendo al Governo quegli opportuni ripari e relative misure, che sono del caso.

68. Tutto quanto ha rapporto col pubblico ornato è di attribuzione delle Comuni, che vi provvedono con apposito Regolamento.

69. Attendono a che siano osservate le condizioni alle quali furono allivellati agri comunali ad uso di cave di marmo.

70. Promuovono la conservazione dei boschi e ne introducono la coltivazione nelle parti di agri comunali che ne sono suscettibili, combinando tutto ciò con una giusta limitazione delle consuetudini di pascolo, rusco e legnatico.

71. Spetta alle Comuni l'approvisionnement ed alloggio dei militari tanto di stazione che di transito.

72. Fissano le Tasse del Grano e delle Uve secondo il metodo che era vigente nel Giugno 1796.

73. Sono incaricate le Comuni di mantenere in vigore ed osservanza il Regolamento 8 Novembre 1842 sulle Spezierie, non che le massime con Gov. N. 155 del 29 Gennajo 1842 stabilite sulla vaccinazione.

74. Appartiene alle medesime di invigilare sull'esattezza del servizio di notturna illuminazione delle Città e sull'adempimento degli obblighi caricati agli individui che vi sono addetti.

75. Il Podestà principalmente, o chi ne fa le veci, è tenuto di accorrere in caso di incendio, per procurare, di concerto colle altre Autorità, que' soccorsi che le circostanze esigono.

76. Tutte le attribuzioni ed incarichi registrati nel presente Titolo spettano alle Comuni solo in quanto hanno rapporto col Pubblico e Comuni stesse; non già nelle relazioni private, di cui si occupano i Tribunali ordinarij e gli Uffici di Polizia.

TITOLO V.

Doveri e Discipline diverse.

77. In conformità delle Leggi 22 Marzo 1804, 10 Ottobre e 23 Dicembre 1811 ripristinate, dietro Sovrana Annuezza, con Governativa Notificazione 5 Dicembre 1834, e secondo cui si regolano le Ricevitorie delle Comuni, hanno le medesime l'obbligo della esazione e versione in Cassa dello Stato delle Imposte Territoriali a quella spettanti.

78. I Podestà sottopongono al Governo tutti gli affari riguardanti il loro Comune sui quali sono richiesti di informazione, e dipendono, in caso di reclamo, dal Governo stesso, a cui rendono ragione delle proprie risoluzioni, ogniqualvolta ne sono richiesti, inoltrando anche, ove occorrono, gli atti di ufficio originali ed il Protocollo.

79. È dovere delle Comuni di prendere una determinazione sopra cadaun affare, cioè sopra ogni petizione, rapporto, decreto superiore che pervenga al loro Ufficio, non potendosi lasciare senza una qualche risoluzione ogni emergenza che venga insinuata o appartenga alla pubblica Autorità. Invigilano perchè sullo stesso foglio della petizione venga contrapposta dal Segretario la presa determinazione in corrispondenza all'appuntamento che deve contrapporsi al Registro ossia al Protocollo.

80. Ogni Comunità tiene un Registro o Protocollo de' suoi atti unico e con numero progressivo sul quale vengono per estratto riportate tutte le petizioni, rapporti, ordini superiori, processi verbali ecc. che sono presentati all'Ufficio.

81. Il Podestà tiene responsabile il Segretario della regolarità del Protocollo, cioè della fedele registrazione nel medesimo di tutti e singoli gli affari, che di mano in mano vengono insinuati, e con l'assoluto ordine di presentazione.

82. Invigila altresì, perchè tutti gli stipendiati del Comune adempiano in ogni parte agli obblighi rispettivi e percepiscano nelle vie regolari la competente indennizzazione dalla Cassa Comunale con apposito Mandato e non altrimenti.

83. Eseguiscono da ultimo le Comuni tutti gli ordini che vengono loro dati dal Governo, e che altro scopo aver non possono che il migliore Sovrano e Pubblico servizio.

TITOLO VI.

Disposizione Provvisoria

84. Fino a che non venga diversamente provveduto è incarico delle Comuni di Massa e Carrara di occuparsi di quelle ingerenze che per le correzioni delle Accuse di Danno-dato gli Statuti riserbano ai Consigli Comunali.

85. A tale oggetto potranno essere dal Podestà, interpellato prima il Governo, convocati i Conservatori e gli Agenti Comunali, per sentire le loro deduzioni in proposito sulle questioni che verranno loro proposte.

86. In simili adunanze, nelle quali è assolutamente vietato di altro occuparsi che delle semplici Accuse per Danno-dato, solo il Podestà delibera; tutti gli altri convocati non hanno che un voto consultivo.

87. Delle decisioni che quindi ne emergono devono dare circostanziati motivi; e fatte stendere dal Cancelliere del Danno-dato, saranno firmate dal Podestà e vidimate dal Cancelliere stesso.

88. Da simili decisioni, come da qualunque altra risoluzione della Comune, vi ha appello al Governo entro 15 giorni da che vennero intimate, dopo i quali saranno inappellabilmente esecutorie.

89. Tutto ciò che non è contemplato nel presente Regolamento, si intende dover continuare sul piede attuale in corso.

Visto ed approvato

Modena 26 Febbrajo 1844

Firmato. FRANCESCO

Tanto si deduce a pubblica notizia per l'esatta osservanza delle prescrizioni portate dal presente Regolamento.

*Massa dal R. D. Palazzo di Governo
questo giorno 7 Marzo 1844*

NICOLÒ BAYARD CONTE DE VOLO

*Il Vice Segretario di Governo
G. A. PELLEGRINI*

(N. 4.)

IL MINISTRO

DI PUBBLICA ECONOMIA ED ISTRUZIONE

NOTIFICAZIONE

Allo scopo di maggiormente promuovere l'uso salutare della vaccinazione agevolandone i mezzi, ed assoggettandolo a pratiche più regolari S. A. R. il Provvidissimo Nostro Sovrano nel nominare Conservatore del fluido vaccino per questa Provincia il Signor Dottor Agostino Conti Chirurgo provinciale si è degnata ezian-
dio sanzionare le seguenti discipline, che si rendono note al Pubblico a norma di chiunque abbia per proprio istituto a prender parte nell'adempimento di esse.

1. La vaccinazione gratuita nella Città di Modena e nelle ville suburbane è affidata al Medico Conservatore del pus vaccino residente in detta Città. Nelle altre parti della Provincia ai Medici e Chirurghi condotti.

2. Essa si eseguirà due volte l'anno in primavera ed autunno, e precisamente nei giorni che verranno indicati ai vaccinatori dallo stesso Conservatore col mezzo delle Autorità locali, che ne informeranno il Pubblico con apposito avviso, ed assegneranno ai vaccinatori il luogo ove eseguirla.

3. In queste occasioni come in qualunque altra straordinaria, che potesse essere consigliata da particolari circostanze, sarà obbligo dei vaccinatori recarsi in ore determinate al luogo assegnato, ed ivi eseguire l'inoculazione gratuitamente a ciascun fanciullo che si presenterà munito di Certificato Parrocchiale, che ne indichi nome e cognome, i genitori, l'età, la patria, e il luogo del suo domicilio. Niun motivo quindi potrà esimerli dal prestarsi a tale ufficio, tranne il caso di malattia, che dovrà tosto essere riferito all'Autorità locale perchè supplisca con altro soggetto, o non riuscendovi ne renda consapevole il Ministero.

4. Non è permesso ai vaccinatori anzidetti di intraprendere l'inoculazione con pus che non sia loro stato trasmesso dal Conservatore, nè di scostarsi menomamente dalle istruzioni, che saranno ai medesimi comunicate all'uopo. Ove poi imprevedute circostanze impedissero

al Conservatore la trasmissione del pus, sarà obbligo di lui prescrivere ai vaccinatori stessi il modo di conseguirlo.

5. Aperta in questa guisa l'inoculazione si userà dai vaccinatori per proseguirla il metodo ordinario di propagare il pus coll'innesto da braccio a braccio. La scelta dei fanciulli per quest'oggetto dovrà però farsi in modo da allontanare per quanto è possibile il pericolo di comunicare assieme col vajuolo altre affezioni morbose. Quindi si esige che il fanciullo non solo mostri un aspetto sano e robusto, ma che derivi eziandio da stipite ugualmente sano. Conseguentemente rimane esclusa la scelta di fanciulli di incerta origine.

6. Raccolti li vaccinandi nel luogo destinato, il vaccinatore ne ritirerà gli attestati parrocchiali per notarne le indicazioni precise nelle Tabelle, che verranno loro trasmesse a tal fine. Sceglierà pure i fanciulli, che dovranno servire per la vaccinazione successiva facendone memoria nella Tabella medesima, e non trovando alcuno che voglia prestarvisi, o che possenga le condizioni prescritte dovrà informarne il Conservatore, che si farà carico di provvedervi.

7. Dal quinto al sesto giorno immediatamente successivo alla eseguita inoculazione dovrà il vaccinatore visitare alle proprie case ciascun vaccinato segnando nella Tabella l'esito della operazione, che insinuerà di ripetere a tempo opportuno quando fosse d'esito nullo o sospetto. Nel caso di felice riuscita gliene rilascerà Cer-

tificato analogo. Da queste visite domiciliari si ritengono però dispensati i vaccinatori rispetto ai fanciulli non appartenenti alla loro giurisdizione, i quali dovranno invece essere loro ricondotti nel termine sopraindicato.

8. Se la pustola presentasse caratteri sospetti in un fanciullo scelto per la propagazione del pus, o fosse egli per avventura affetto da malattia, dovrà il vaccinatore possibilmente scegliere un altro individuo, e non riuscendovi riferirne al Conservatore come al §. 6.º

9. Ultimata la vaccinazione nel primo giorno, i vaccinatori si occuperanno indilatamente di segnare la Tabella prescritta al §. 6.º e di trasmetterla al Conservatore; locchè dovranno pur fare senza indugio nelle successive vaccinazioni coll'aggiugnervi eziandio l'altra concernente all'esito delle operazioni eseguite nella precedente. Esaurite le vaccinazioni tutte, incomberà poi ad Essi consegnare all'ufficio del Comune il Registro dei fanciulli vaccinati con buon esito.

10. Si accorderà ai fanciulli, che si presteranno alla propagazione del pus una gratificazione d'Italiane L. 3 da potersi anche aumentare sino a L. 4, 60 a seconda dei casi, e segnatamente della distanza, a cui dovesse recarsi il fanciullo e queste gratificazioni saranno pagate dai Comuni sopra nota, che verrà loro trasmessa dal Ministero in seguito dei rapporti, che riceverà dal Conservatore.

11. Il Ministero medesimo si riserba di gratificare quei vaccinatori, che potessero meri-

tarlo pel maggior zelo nell'adempimento delle funzioni ad essi affidate.

12. Ove accada di dover eseguire la inoculazione di qualche fanciullo fuori del tempo assegnato alle vaccinazioni generali, potrà qualunque Medico o Chirurgo rivolgersi al Conservatore per ottenere il pus. Esso avrà però l'obbligo di informare dell'esito l'Autorità locale, e il Conservatore stesso per l'iscrizione del fanciullo nei Registri di vaccinazione.

13. I Certificati della ottenuta regolare inoculazione, che potessero occorrere per l'ammissione a Stabilimenti di educazione, o per qualsiasi altro titolo, si rilasceranno dai Comuni.

14. Qualunque esercente l'arte salutare sia Medico, o Chirurgo, ed eziandio le Autorità Comunali avranno l'obbligo di riferire al Ministero ogni caso che fosse a loro cognizione di naturale sviluppo di vajuolo colla precisa indicazione dell'individuo che ne fosse affetto e del domicilio di lui.

15. È affidata al Conservatore la cura di regolare sotto l'immediata dipendenza del Ministero tutto che concerne alla osservanza delle presenti discipline. Quindi ove si rechi in visita ai Comuni durante la vaccinazione generale, o in qualsiasi altra analoga contingenza, dovranno le Autorità locali coadjuvarlo in tutto che potesse occorrere, e i vaccinatori prestarsi alle misure, che reputasse opportune all'uopo.

16. In ugual modo incomberà alle Autorità sopradette l'invigilare acciocchè per parte dei

vaccinatori non sia negletto l'esatto adempimento dei proprj doveri, non ommettendo di procurare colla cooperazione dei Parrochi di sradicare dal popolo i pregiudizj, che per avventura potessero tuttavia allontanarlo dal far uso di un mezzo così salutare qual'è la vaccinazione, e sanzionato dai più felici risultamenti della esperienza.

*Dal Ministero di Pubblica Economia
ed Istruzione
Modena 13 Aprile 1844*

PEL MINISTRO
IL CONSIGLIERE DI S. A. R.
G. PIGNATTI

*F. RICCARDI
Segretario Generale.*

(N. 5.)

FRANCESCO IV.
Per la Grazia di Dio
*Duca di Modena, Reggio, Mirandola, Massa
e Carrara ecc. ecc. ecc.
Arciduca d'Austria, Principe Reale
d'Ungheria e di Boemia*

Vista la convenienza di rendere più spedite negli Uffizj delle Ipoteche le trascrizioni dei Contratti, che trasferiscono la proprietà degl'

immobili, o dei diritti reali immobiliari, modificando così le relative disposizioni del sistema ipotecario, che fu da Noi conservato nel Nostro Editto 28 Agosto 1814

DISPONIAMO QUANTO SEGUE

1. La trascrizione degli atti, che trasferiscono la proprietà degl'immobili, o dei diritti reali immobiliari si farà sempre in avvenire, ed in qualunque caso per estratto.

2. La domanda per ottenere la trascrizione sarà quella stessa, che viene prescritta dall' Art. 67 del Regolamento Ipotecario 19 Aprile 1806., ma il titolo da unirsi a tale domanda dovrà essere stato prima insinuato al competente Archivio Notarile.

Il suddetto titolo rimarrà presso l'Ufficio delle Ipoteche che eseguirà la trascrizione, e che avrà l'obbligo di darne ad ogni richiesta comunicazione a chiunque potesse avervi interesse.

*Dato in Modena dal Nostro R. Palazzo
questo giorno 26 Aprile 1844*

FRANCESCO

*GAETANO GAMORRA
Segretario di Gabinetto*

(N. 6.)

FRANCESCO IV.

Per la Grazia di Dio

Duca di Modena, Reggio, Mirandola, Massa e Carrara ecc. ecc. ecc.

Arciduca d'Austria, Principe Reale d'Ungheria e di Boemia

Volendo Noi portare una modificazione sul prezzo, a cui si vendono le Polveri e Nitri nelle Provincie di Modena, Reggio, e Garfagnana, e nello stesso tempo essendo Nostra intenzione di stabilire più adattate penalità applicabili ai Contrabbandi dei suddetti generi abbiamo determinato ed ordinato, determiniamo ed ordiniamo quanto segue:

1. Dal 1 Gennaio 1845 le Polveri, ed i Nitri nelle Provincie di Modena, Reggio e Garfagnana si venderanno ai seguenti prezzi.

POLVERI

Da caccia in cartocci Ital. L. 3, 60.	} Per
Da mina in cartocci. . . » 2, 60.	
	} ogni libb.

NITRI

Raffinati » 2, 40.	} metrica
Non raffinati » 2, —	

2. Chiunque introduca, ritenga, venda, od acquisti Polveri, e Nitri di estera provenienza è punito con una multa d'Italiane L. 1 per ogni oncia metrica caduta in commesso.

3. Andranno soggetti alla stessa penale tutti coloro che raffinassero il Nitro, e coloro, che

osassero fabbricare Polveri ardenti, salve per questi le pene Criminali, e di Polizia secondo i rispettivi casi.

Modena dal Nostro Ducal Palazzo questo giorno 20 Dicembre 1844

FRANCESCO

(N. 7.)

FRANCESCO IV.

Per la Grazia di Dio

Duca di Modena, Reggio, Mirandola, Massa e Carrara ecc. ecc. ecc.

Arciduca d'Austria, Principe Reale d'Ungheria e di Boemia

Avendo l'esperienza fatto conoscere, che i Regolamenti da Noi conservati in vigore sul dazio, che si esige alle Porte delle Città di Modena e Reggio richiedono alcune riforme, ed essendo Nostra intenzione di diminuire a sollievo dei Nostri Sudditi l'entità dei Dazj sopra diversi interessanti Articoli, e di stabilire altresì misure più efficaci per reprimere le frodi che si commettono, abbiamo determinato ed ordinato, determiniamo ed ordiniamo quanto segue:

1. Dal primo Gennaio 1845 i dazj che si esigono: alle Porte di Modena e Reggio sopra il vino, le uve, l'acquavite, le carni e grassine saranno ridotti alle seguenti misure.

Vino sopra ogni Quintale . L. -	90
Uva » -	60
Acquavite » -	6
Carni in genere e grassine . » -	4

2. Tutti coloro che contravverranno in avvenire alle disposizioni sul Dazio Consumo murato soggiaceranno invariabilmente alla pena della perdita dei generi, se il loro Dazio non oltrepassa l'ammontare di L. 5, Italiane. Se il dazio di generi contrabbandati è superiore a L. 5, Italiane, e non eccede la somma di L. 40, oltre la perdita del genere, o dei generi il Contravventore sarà multato di L. 50. Se finalmente il dazio dei generi stessi oltrepassa la somma di L. 40, i Contravventori saranno soggetti alla perdita dei generi caduti in commercio, ad una multa di L. 100 Italiane, ed alla confisca di tutti i mezzi di trasporto.

3. Il beneficio del componimento non sarà in avvenire applicabile a coloro, che avranno contravvenuto due volte alle disposizioni del presente Editto.

4. Sono dichiarati contravventori

I. Tutti quelli, che s'introducessero nelle Città di Modena e Reggio senza denunziare al dazio quei generi, che portassero seco.

II. Quegli Individui, che professando alcuni articoli al dazio ne tenessero occulti degli altri.

III. Tutti coloro che in qualsiasi modo si opponessero alle ricerche, visite, e perquisizioni che si volessero praticare dagli Agenti, e dalla Forza di Finanza.

IV. Quelli che richiesti dagli Agenti di Finanza, o dalle Guardie dichiarassero di non avere oggetti da daziare, e ne fossero poi scoperti portatori.

V. Tutti gli altri finalmente nei casi contemplati dagli Articoli 6, 7, e 8 del presente Nostro Editto.

5. Non sarà permesso in avvenire ad alcuno che sia diretto alle Città di Modena e Reggio portando seco generi soggetti al Dazio Consumo di battere le vie non calessabili, ed i viali che possono esistere fra le mura, e le strade calessabili di circonvallazione.

6. Saranno considerati come contravvenzioni effettive quegli attentati di contravvenzione, che saranno manifestati con atti esterni, e seguiti da un principio di esecuzione, per cui non sia mancato l'effetto, che per circostanze fortuite, ed indipendenti dalla volontà degli Autori.

7. Sono dichiarati complici dei Contrabbandi tutti quelli, che cooperano all'esecuzione, od agli attentati di Contrabbando.

8. Rimangono da ultimo nella piena loro osservanza tutte le altre disposizioni in vigore sul Dazio Consumo murato in tutto ciò che non è contemplato nel presente Editto.

Il Nostro Ministero delle Finanze è incaricato della esecuzione di queste Nostre prescrizioni, tale essendo la Sovrana Nostra Mente, e Volontà.

*Dato in Modena dal Nostro D. Palazzo
questo giorno 23 Dicembre 1844*

FRANCESCO

(N. 8.)

FRANCESCO IV.

Per la Grazia di Dio

*Duca di Modena, Reggio, Mirandola, Massa
e Carrara ecc. ecc. ecc.**Arciduca d'Austria, Principe Reale
d'Ungheria e di Boemia*

Ritenendo Noi conveniente di pottare alcune variazioni sul prezzo, a cui si vendono i Sali nei Ducati di Massa, e Carrara, e nella Provincia della Garfagnana, abbiamo ordinato e determinato, ordiniamo e determiniamo quanto segue.

1. Dal 1. Gennajo 1845 il prezzo dei Sali nei Ducati di Massa e Carrara è stabilito in Italiane L. 27 per ogni Quintale metrico.

2. Da detta epoca il prezzo dei Sali nella Provincia della Garfagnana è fissato in L. 18 per ogni Quintale metrico.

3. Sono mantenute in vigore le disposizioni prescritte nel Nostro Editto 13 Novembre 1816, e vogliamo che la penale comminata dall'Articolo XIII dello stesso Editto, del bando da tutto lo Stato dei Forestieri recidivi in contrabbandi di sale, venga in avvenire rigorosamente applicata.

4. La penale prescritta nel precedente Articolo del bando contro i Contrabbandieri forestieri recidivi sarà applicabile a tutti i casi di contravvenzione alle Leggi Doganali.

5. Facciamo grazia ai Nostri Sudditi che per contrabbandi di Sale, e per impotenza al pa-

gamento delle multe trovansi detenuti nelle Carceri. Nel caso però, che siffatti Individui abusassero in avvenire di questo atto di Clemenza e si rendessero recidivi Vogliamo, che non siano ammessi a componimento, e siano sottoposti rigorosamente alle penali prescritte dal Nostro Editto 13 Novembre 1816.

6. Il Ministero delle Finanze è incaricato della esecuzione delle presenti disposizioni, tale essendo la Sovrana Nostra Mente e Volontà.

*Dato in Modena dal Nostro D. Palazzo
questo giorno 23 Dicembre 1844*

FRANCESCO

(N. 9.)

IL MINISTRO

DI PUBBLICA ECONOMIA

NOTIFICAZIONE

La circostanza delle copiose nevi che si sono recentemente avute ha indotto il Ministero ad occuparsi di più efficaci provvedimenti onde ogni qualvolta si rinnovasse analogo caso abbia luogo prontamente con metodo uniforme per le Strade Postali delle due Provincie di Modena e Reggio la spalata necessaria per mantenere libere le comunicazioni delle Strade

stesse; ed a tale oggetto quindi con venerata Sovrana approvazione si rendono pubbliche le seguenti provvisorie discipline alle quali, finchè non venga altrimenti disposto, per quanto gli spetta dovrà ognuno puntualmente uniformarsi.

1. Subito che la neve sarà giunta all'altezza di centimetri quindici pari ad oncie quattro del braccio Modenese, i Massari, o sotto-Massari saranno obbligati di passarne immediato avviso ai rispettivi Parrochi onde dai medesimi si faccia tosto suonare a stormo la Campana della loro Chiesa parrocchiale anche se nevicasse o piovesse.

2. Al suono di questa un braccante per ogni famiglia abitante nelle Ville descritte nella Tabella portata qui in calce avrà l'obbligo di andare prontamente sulle rispettive Strade e possibilmente dirimpetto alla propria abitazione per cominciare subito, prima che geli la neve, la spalata, la quale inoltre non dovrà sospendersi per continuazione o sopravvenienza di neve o di pioggia.

3. I Massari o sotto-Massari avranno la direzione del lavoro nel tratto della Strada posta nella loro Villa e perciò dovranno distribuire gli Operaj lungo la medesima ed invigilare che la spalata sia larga almeno braccia dieci. Quora poi li concorrenti di una Villa all'assegnato Tratto di Strada riuscissero eccedenti il bisogno, i Massari e sotto-Massari della medesima dovranno cederli alle Ville limitrofe che ne abbisognassero.

4. Potendo succedere che debbasi eseguire il lavoro in giorno festivo i Massari o sotto-Massari chiederanno il permesso al rispettivo Parroco.

5. A carico del Ministero starà la mercede da darsi ai lavoratori la quale viene fissata pei Massari e sotto-Massari in centesimi 80 al giorno per ciascuno, e pei Comandati in centesimi 40 anche se la giornata del lavoro non sarà intiera.

6. I Sindaci od Agenti Comunali ed in mancanza di questi i Parrochi coadjuvati dai Massari o sotto-Massari delle rispettive Ville formeranno la Nota degli intervenuti al lavoro, e l'altra dei mancanti, le quali note verranno poi dai medesimi trasmesse per la Provincia di Modena all'Ispettorìa d'Acque e Strade, e per la Provincia di Reggio a quell'Ufficio.

7. Tali note corredate da quelle osservazioni che questi Ufficj credessero di dover fare dopo la visita delle spalate si passeranno prontamente al Ministero che ne ordinerà la soddisfazione ai Pagatori d'acque quanto alle prime, e procederà all'esigenza delle seguenti multe rispetto alle seconde.

8. Chiunque dei Comandati, senza giustificato motivo, al suono della Campana non anderà sulla Strada assegnatagli, verrà punito colla multa di Italiane Lir. 1, 50, per ogni giorno di mancanza e pei Massari e sotto-Massari oltre tale multa colla privazione dell'impiego.

*TABELLA delle Ville che devono concorrere alla Spalata
delle Nevi nelle Strade provinciali di*

MODENA	
<i>Via Emilia per Bologna</i>	<i>Strada della Mirandola</i>
1 S. Agnese	1 S. Caterina in parte
2 S. Caterina in parte	2 S. Cattaldo in parte (S. Giacomo)
3 Collegarela	3 S. Matteo
4 Saliceto Panaro in parte	4 Bastiglia in parte
5 Collegara	5 Sorbara
6 Frazione della Villa di S. Cesario	6 S. Lorenzo della Pioppa
	7 S. Prospero
<i>Via Emilia per Reggio</i>	8 Staggia
1 S. Cattaldo in parte	9 Villafranca
2 Cognento	10 Medolla
3 Freto	11 S. Giacomo delle Roncole
4 Cittanova	12 Borgofuro
5 Marzaglia	13 S. Martino in Carano in parte
6 Rubiera	
7 S. Faustino di Rubiera	<i>Strada del Tramuschio</i>
<i>Strada di Carpi e Novi</i>	1 S. Martino in Carano in parte
1 S. Cattaldo in parte	2 Vigona
2 Freto S. Salvatore in parte	3 Quarantoli
3 S. Pangrazio	4 Tramuschio
4 Lesignana	<i>Strada di Navicello</i>
5 Ganaceto	1 S. Caterina in parte
6 Soliera	2 Saliceto Panaro in parte
7 Gargallo	3 Bagazzano
8 Quartirolo	<i>Strada di S. Clemente sino allo Zoccolo</i>
9 Cibeno	1 Bastiglia in parte
10 Fossoli	2 Bomporto
11 Novi	
<i>Strada per la Toscana sino a Maranello</i>	
1 S. Faustino	
2 Saliceta S. Giuliano	
3 Baggiovara	
4 Casinalbo	
5 Formigine	
6 Maranello	
7 Spezzano	

*NB. Gli abitanti di quelle
Ville che trovano a contatto
di diverse Strade provinciali
avranno per regola di portarsi
alla Spalata in quella Strada
che è più vicina alla loro
rispettiva abitazione.*

REGGIO	
<i>Via Emilia per Parma</i>	<i>Strada di Mantova</i>
1 S. Ilario	1 S. Prospero
2 Duchessa	2 Sesso
3 Gaida	3 Cadelbosco di sopra
4 Cadè	4 Cadelbosco di sotto
5 Cella	
6 Roncoesi	
7 Pieve Modolena	
8 Cavazzoli in parte	
9 Ospizio	
10 S. Maurizio	
11 Roncadella	
12 Masone	
13 Marmirolo	
14 Castellazzo	
15 Bagno	

*Dal Ministero di Pubblica Economia
ed Istruzione
Modena 31 Dicembre 1844*

L'INCARICATO INTERINALE DEL MINISTERO
CONSIGLIERE DI S. A. R.
CONTE GEMINIANO PIGNATTI

*Il Segretario Generale
F. RICCARDI*

(N. 10.)

NOI FRANCESCO IV.

Per la Grazia di Dio

*Duca di Modena, Reggio, Mirandola, Massa
e Carrara ecc. ecc. ecc.**Arciduca d'Austria d'Este, Principe Reale
d'Ungheria; e di Boemia*

Nulla più standoci a cuore del ben essere degli amatissimi Nostri Sudditi, non poco rimase conturbato l'Animo Nostro nei primi anni che abbiamo assunta la Sovranità di questi Stati, quando la penuria de'grani, e gli scarsi raccolti d'ogni genere vi avevano cagionata una fatalissima carestia generale.

Fin da quel tempo nella sollecitudine Nostra di contribuire efficacemente al sollievo delle Popolazioni della Pianura e della Montagna, ed a mitigare possibilmente i tristi effetti di siffatta calamità, nel caso venisse questa fatalmente a rinovarsi, concepimmo il pensiero di cercar il modo onde poter conservare per più anni in buona condizione i grani, e le farine di castagne per caso di carestia; e di fondare in massima parte col privato Nostro Peculio un MONTE ANNONARIO PERPETUO atto a provveder almeno per qualche mese al più urgente bisogno delle Popolazioni, ed a contenere la colpevole avidità degl'incettatori e monopolisti di grano, senza inceppare la onesta industria dei negozianti di tal genere.

Mercè la esperienza di una serie di molti anni abbiamo avuto la convinzione che osservate le debite avvertenze e diligenti cure il frumento, frumentone, il riso non pilato, e la farina di castagne si possono conservare inalterati per lungo tempo. Dietro tali soddisfacenti risultati abbiamo ogni anno fatto una provvista di questi articoli, che attualmente sono portati a quaranta mila sacchi ripartiti nelle seguenti Categorie: diciotto mila sacchi di frumento; due mila sacchi di frumentone; otto mila sacchi di risone, e dodici mila sacchi di farina di castagne, non compresi mille Sacchi di fagioli, i quali però formano un'appendice della stessa dotazione Annonaria.

A custodire convenientemente questi articoli abbiamo fatti costruire a Nostre spese in diversi luoghi dello Stato sì in Pianura che in Montagna dei cassoni di macigno, ed in molti altri luoghi disposti apposti locali e Granaj.

Siccome questi articoli si trovano ora tutti nell'anzidetta quantità già riposti nei loro Recipienti e locali a ciò destinati; e volendo Noi condurre ad effetto l'indicato Nostro desiderio pensiamo istituire come definitivamente ora istituiamo tale OPERA PIA ANNONARIA da conservarsi in perpetuo anche dai Nostri Successori a vantaggio e beneficio dei Nostri Stati e Sudditi, e loro discendenza: di modo che quando il prezzo dei Grani sarà arrivato per mancanza del genere ad un prezzo eccessivo, o quando li monopolisti lo faranno salir

a tanto per loro specolazione, e a danno della Popolazione, i Depositi di quest' Opera Annonaria dovranno aprirsi dai Governi delle Provincie a beneficio de' Nostri Sudditi (non mai degli Esteri, nè degli Speculatori sulle granaglie); e quindi essere loro venduti questi articoli ad un prezzo notabilmente più basso del corrente, ma maggiore di quello del costo, tenendo in serbo il ricavato da tali vendite per impiegarlo in acquisto di nuovo grano, o castagne negli anni successivi e più ubertosi a sostituzione e piena reintegrazione della quantità, e qualità levata dai Recipienti stessi o Granari.

Siccome ogni vista di lucro, e specolazione è stata esclusa nella formazione di questo Istituto, e non vi dovrà mai aver luogo l'utile eventuale che risulterà nella vendita dei grani in circostanza di carestia per la differenza del prezzo di compra primitiva da quello della vendita, come si disse, a prezzo però molto inferiore del corrente, quest' utile dovrà essere erogato nelle spese di custodia, conservazione, e di rinnovazione del Genere, e dei Cassoni e Recipienti destinati a contenere tali articoli.

I Governatori delle Provincie de' Nostri Stati, a cui quest'Opera Pia è specialmente affidata, hanno da Noi direttamente ricevuto le opportune istruzioni tanto per la conservazione, ed il successivo cambio e rinnovazioni degli articoli, che formano questo Stabilimento di ANNONA PUBBLICA, quanto per la retta amministrazione

del medesimo, siccome pure per le discipline da osservarsi in caso si verificasse il bisogno di aprirlo a beneficio del Pubblico.

Nella persuasione che i Nostri successori al pari di Noi animati a costantemente promuovere la felicità de' Sudditi, sorveglieranno con ogni diligenza al mantenimento perpetuo di questa fondazione Annonaria, abbiamo ora la compiacenza di veder condotta a termine un' Opera, la quale Ci stava sommamente a cuore, siccome diretta all'unico scopo di porgere sollievo all'amato Nostro Popolo in circostanza di penuria di viveri; fosse pur anche ciò, come ben desideriamo, nei tempi più remoti. Tale essendo la Nostra volontà.

*Dato in Modena dal Nostro Ducal Palazzo
questo giorno 12 Febbrajo 1845*

FRANCESCO

(N. 11.)

IL CONSIGLIERE DI STATO

INTENDENTE GENERALE

DEI BENI CAMERALI ED ALLODIALI

NOTIFICAZIONE

Se in coerenza alla Notificazione della Generale Intendenza dei Beni Camerali e Allodiali 26 Novembre 1831 sono avvenute alcune

affrancazioni delle Terre gravate di Decime ed altre quote sopra i naturali prodotti verso la R. D. Camera nei Territorj di Mirandola e di Concordia, non sono state allo incontro adimandate dai Contribuenti le conversioni delle Tasse a varj Generi in corrispondenti prestazioni invariabili di formento, come pure ne era stato ad essi aperto l'adito colla Notificazione precitata.

Ma l'Augusto Sovrano, ognora meditando i più acconci provvedimenti per lo bene de' Sudditi, ha divisato di viemmeglio agevolare ai Contribuenti delle Decime Camerali di qualunque specie, tanto il mezzo di sciogliersi dalle prestazioni, quanto il mezzo di continuarle.

Il perchè, seguendo la Venerata Sovrana Mente, vengono espresse a pubblica notizia le seguenti disposizioni.

1. Tutti i Contribuenti delle Decime Camerali di qualunque sorta e misura sopra Terre nei Territorj di Mirandola e Concordia sono ammessi alle affrancazioni dei rispettivi Fondi per li prezzi del cento per ogni cinque sopra le rendite rispettivamente determinate nelle Perizie del fu Ingegnere Guglielmo Papotti, che si conservano presso la Generale Intendenza dei Beni Camerali e Allodiali.

Tali prezzi dovranno essere versati in una sol volta dai singoli Concessionarj nella Cassa Camerale, ma colla riduzione del 20 per 100, cioè ridotto ciascun prezzo a quattro quinti della Perizia.

2. I Contribuenti medesimi, invece dell'affrancazione, sono ammessi a convertire l'onere della Decima in una invariabile prestazione di solo formento, od in una invariabile prestazione di contanti.

Per determinare la nuova prestazione in luogo della Decima, dovrà seguirsi la correlativa Perizia Papotti, cosicchè la rendita a denaro risultante dalla Perizia esprimerà la prestazione parimenti a denaro da assumersi dal Contribuente.

Volendo il Contribuente corrispondere la prestazione, non a denaro, ma bensì a formento, sarà determinata la quantità del formento, posto il prezzo di questo genere che sia per emergere dalla Perizia Papotti.

Perciò anche ne' casi di conversioni delle tasse a solo formento dovranno essere determinate le correlative prestazioni a contanti.

Le nuove prestazioni convenute che siano a formento, o a contanti, dovranno essere corrisposte d'anno in anno entro, e non più tardi del mese di Agosto; ed ove quelle pure a formento non siano soddisfatte nel prescritto termine, i Contribuenti ne dovranno pagare il rispettivo importo a denaro, o nella Cassa della Generale Intendenza Camerale, o in mano del Conduttore delle Decime, che di tempo in tempo ne sostenga le veci, potendo tantosto essere quelli escussi nella forma privilegiata giusta i Regolamenti in vigore.

Però in ciascun caso di conversione il Contribuente godrà della riduzione di un ventesimo

sulla rendita determinata dalla Perizia Papotti, cosicchè la prestazione, o in formento, o in denaro, dovrà corrispondere soltanto a 19 ventesimi di detta rendita peritale.

3. Tutte le affrancazioni, e conversioni delle Decime Camerali saranno fissate ad un 29 Settembre, e non potranno aver effetto che al seguito di essere state annunziate dalla Generale Intendenza Camerale al Conduttore delle Decime istesse; cosicchè in pendenza della trattazione dei singoli Contratti coi Contribuenti, questi non potranno esimersi dalle consuete decimazioni, sopravvenendone il tempo.

E i pagamenti, sia de'prezzi delle affrancazioni, e sia delle annue tasse a contanti, dovranno essere effettuati a seconda dei Regolamenti per le pubbliche Casse.

4. Qualunque sia per insinuare domanda alla Generale Intendenza Camerale per essere ammesso all'affrancazione, ovvero alla conversione delle tasse, cui si trovino soggette le proprie Terre, dovrà esibire Certificato Censuario, il quale dimostri distintamente le Terre istesse, e pur dimostri le persone, cui erano attribuite al principio del corrente Secolo sui Registri dell'Estimo, e quindi spieghi gli avvenuti passaggi delle medesime; rimanendo eziandio obbligato l'istante a produrre quelle altre dichiarazioni e prove, che possano essere richieste dal Dicastero Camerale all'uopo d'identificare precisamente, al confronto delle Perizie Papotti, le Terre cui si vogliono riferire o le affrancazioni o le conversioni.

5. Che se i Contribuenti delle Decime Camerali d'ogni specie sono ammessi a godere delle dichiarate facilitazioni, come meglio possono riputare del rispettivo loro interesse, i Contribuenti istessi, ed i Contribuenti insieme delle Decime Ecclesiastiche, sono prevenuti altresì che, per nuovo contratto recentemente concluso, l'affitto di tutte le Decime Camerali, ed eziandio di tutte le Decime Ecclesiastiche, è stato riassunto da S. E. il Sig. Marchese Pietro Tacoli, a garanzia del quale, per tutto quanto non trovasi immutato dalla presente Notificazione, si dichiarano ferme e ripetute le Disposizioni delle altre dell'istessa Generale Intendenza 1. Ottobre 1824., e 26 Novembre 1831.

Modena 29 Aprile 1845

GIOVANNI CONTE SALIS

Dott. MICHELE ASCHIERI
Segretario

(N. 12.)

IL MINISTRO DI BUON GOVERNO

DEGLI STATI ESTENSI

NOTIFICAZIONE

L'osservazione spesso fatta, che quantunque la voce dei Sacri Pastori si alzi a richiamare

il Popolo all'osservanza dei Divini Precetti e sopra tutto della Santificazione delle Feste, questa viene nullameno in molti luoghi trascurata con pubblico scandalo, ha mosso l'animo religiosissimo dell'Augusto nostro Sovrano a procurare di provvedervi, comandando a questo Ministero, sull'appoggio delle ordinanze in corso, di operare energicamente anche in questa parte a sostegno della Religione nostra Santissima e al suo maggiore incremento, principale dovere di qualunque Autorità.

In esecuzione pertanto della Sovrana spiegata volontà, e per l'esatto adempimento del proprio ufficio questo Ministero dispone per tutto lo Stato quanto segue.

1. Si richiamano e riconfermano in pieno vigore le disposizioni già risultanti dalle Notificazioni pubblicate dai rispettivi Governi per ciascuna Provincia sino dall'epoca della ripristinazione del Governo Estense sotto i felicissimi auspicj dell'attuale Augusto nostro Sovrano, e che per la retta osservanza della santificazione delle Feste proibiscono espressamente il lavorare in giorni Festivi, i traffichi in detti giorni di oggetti non necessarii alla vita, il tenere aperte le Botteghe, il permettere l'accesso ai Caffè alle Bettole ai Luoghi clamorosi nelle ore destinate ai Divini Uffizii, e simili.

2. A togliere gli inconvenienti che qualche volta si sono introdotti in onta alle suddette prescrizioni, i Governi delle rispettive Provincie e le Comunità da essi dipendenti anime-

ranno perciò la maggiore sorveglianza, affinchè questo precetto di nostra Religione Santissima sia d'ora in avanti più attentamente e regolarmente osservato, secondo gli estremi delle disposizioni suddette.

3. I Contravventori saranno per la prima volta puniti con Multa proporzionata alla mancanza e da estendersi dai 10 ai 100 franchi per ogni volta, a prudente arbitrio dei Governi e per le successive mancanze saranno anche inflitte pene afflittive a seconda dei casi.

4. Il prodotto delle multe devolverà sempre a favore degli Stabilimenti di pubblica beneficenza o dei Poveri dei rispettivi luoghi, a cui i Governi stessi sapranno applicarle.

5. Nel Ducato di Massa e Carrara questi proventi si applicheranno invece al solo Stabilimento delle figlie di Gesù, che va ad erigersi in Carrara.

6. La Forza pubblica in ciascun luogo è incaricata di sorvegliare all'esatto adempimento di tale ordinanza, sostenendo così le religiose e giuste viste del pio nostro Sovrano, e le dovose premure delle Autorità.

*Data in Modena dal Palazzo del Ministero
li 8 Maggio 1845*

CONTE MARCH. GIROLAMO RICCINI

*BARTOLOMASI Conte CARLO FRANCESCO
Segretario.*

IL GOVERNATORE

DEI DUCALI DOMINJ DI MASSA E CARRARA
E DELLA PROVINCIA
DELLA LUNIGIANA ESTENSE

NOTIFICAZIONE

In seguito delle aperture fatte per Sovrano Comando dal Ministero degli Affari Esteri di questi Dominj ai limitrofi Governi onde procurare alla Marina Mercantile Estense facilitazioni nei Porti Esteri del Mediterraneo, vennero fin dal 1843 cambiate coi Governi di S. M. Sarda, e di S. A. R. il Duca di Lucca, Ministeriali Dichiarazioni, colle quali furono uniformemente convenuti i seguenti due Articoli.

« ARTICOLO 1. A contare dal giorno primo del mese di Marzo del corrente Anno 1843 in avanti, ogni Bastimento Mercantile appartenente allo Stato di uno dei due AUGUSTI SOVRANI, che approderà in un Porto, o in una Spiaggia dell'altro godrà di una perfetta reciprocità nel pagamento dei diritti di patente Sanitaria e di Ancoraggio. »

« ART. 2. Nel caso poi che un Legno fosse costretto di approdare per fortuna di mare, o per altra imperiosa circostanza, ovvero per purgare la contumacia, andrà esente da ogni pagamento di qualunque diritto di tonnello, e di navigazione, purchè non devenga nel detto

Porto o Spiaggia ad alcuna Operazione di Commercio; bene inteso tuttavolta che non s'intenderanno per Operazioni di Commercio gli imbarchi, o disbarchi di oggetti inservienti alla sussistenza dell'equipaggio, od alla manutenzione o riparazione del Legno, e purchè lo stesso non prolunghi il suo soggiorno al di là del tempo necessario, secondo i motivi, che avranno dato luogo all'approdo. »

Nel corrente Anno consimile Dichiarazione Ministeriale è stata pure cambiata fra questo ed il Governo Pontificio, nella quale sonosi acconsentiti li tre seguenti Articoli.

ART. 1. A contare dal giorno 1.º Aprile 1845 ogni Bastimento Mercantile appartenente allo Stato di uno dei due AUGUSTI SOVRANI, che approderà in un Porto, o in una Spiaggia dell'altro, godrà quindi innanzi di una perfetta reciprocità nei diritti di patente e di ancoraggio; cosicchè i Legni Mercantili Pontificj, ed i Legni Mercantili Estensi, che approderanno nei Porti o nelle Spiagge dell'altro Dominio saranno reciprocamente considerati come Nazionali nel pagamento delle tasse surriferite, e godranno delle esenzioni che godono i Legni Nazionali.

ART. 2. I due Governi si comunicheranno l'uno l'altro le Tariffe rispettivamente vigenti in soggetta materia e le modificazioni che venissero in seguito alle medesime portate.

ART. 3. Nel caso che un Legno fosse costretto ad approdare per fortuna di Mare o

per altra imperiosa circostanza, ovvero per purgare la contumacia, andrà esente dal pagamento di qualunque diritto di tonnello e di navigazione, purchè non devenga nel detto Porto, o Spiaggia ad alcuna Operazione di Commercio; bene inteso tuttavolta che non s'intenderanno per Operazioni di Commercio gli imbarchi o disbarchi di oggetti inservienti alla sussistenza dell'equipaggio od alla manutenzione o riparazione del Legno, e purchè lo stesso non prolunghi il suo soggiorno al di là del tempo necessario, secondo i motivi che avranno dato luogo all'approdo. Fermo per altro che non possa mai pretendersi più di quanto si accorda e si accorderà ai Legni di propria Bandiera nei rispettivi Stati.

Pertanto d'ordine Sovrano si pubblicano li surriferiti Articoli, e per quanto riguarda le Tariffe e tasse cui si riferisce la Dichiarazione combinata col Governo Pontificio, copia delle medesime rimane depositata in questa Segreteria Governativa per norma di chiunque possa aver interesse di prenderne cognizione.

*Data in Massa da questo D. Palazzo
il giorno 29 Giugno 1845*

NICOLÒ BAYARD CONTE DE VOLO

Il Vice Segretario
G. ANT. PELLEGRINI

(N. 14.)

IL GOVERNATORE

DEI DUCALI DOMINJ DI MASSA E CARRARA
E DELLA PROVINCIA
DELLA LUNIGIANA ESTENSE

NOTIFICAZIONE

Mediante il cambio di analoghe Dichiarazioni tra il R. Ministero degli Affari Esteri di questi Dominj e quello di S. A. I. e R. il GRANDUCA DI TOSCANA, è stato convenuto a favore dei Legni Mercantili ricoperti da Bandiera Estense che approdano ai Porti o alle Spiagge del Granducato, e a fronte della reciprocità a pro' dei Legni Mercantili Toscani per approdo forzoso in circostanze perfettamente consimili alle Spiagge Estensi, quanto emerge dal seguente Articolo:

« A contare dal dì 15 agosto del corrente Anno, ed in avvenire, ogni bastimento o legno mercantile Modanese che fosse per forza maggiore costretto di approdare ai Porti o alle Spiagge degli Stati di Sua Altezza Imperiale e Reale (il GRANDUCA DI TOSCANA) andrà esente da ogni tassa di porto e di navigazione che si percepisce o potrà percepirsi per conto dello Stato sotto qualsivoglia speciale denominazione, semprechè le cause che resero necessario l'approdo siano reali ed evidenti, e purchè non addivenga nel detto Porto o Spiaggia ad alcuna operazione di commercio,

« caricando o discaricando mercanzie; bene
 « inteso però che gli imbarchi o disbarchi mo-
 « tivati da restauri di cui il bastimento o le-
 « gno abbisognasse, non saranno considerati
 « come operazioni commerciali da occasionare
 « il pagamento delle tasse, purchè il basti-
 « mento o legno stesso non prolunghi il suo
 « soggiorno al di là del tempo reso necessario
 « dalle cause che abbiano dato luogo all'ap-
 « prodo. »

Tanto si deduce a pubblica notizia per norma
 di chiunque possa aver interesse di prenderne
 cognizione.

*Data in Massa da questo D. Palazzo
 il giorno 30 Luglio 1845*

NICOLÒ BAYARD CONTE DE VOLO

*Il Vice Segretario
 G. ANT. PELLEGRINI*

(N. 15.)

IL MINISTRO

DI PUBBLICA ECONOMIA

NOTIFICAZIONE

L'esperienza che ha avuto luogo dopo la
 Notificazione del 31 Dicembre p. p. anno re-

lativa alla spalata delle nevi nelle Strade po-
 stali in piano delle due Provincie di Modena
 e Reggio, e gli ulteriori dati raccolti in pro-
 posito, avendo persuaso dell'opportunità di
 modificare ed alquanto variare le discipline
 provvisorie che furono con detta Notificazione
 stabilite si pubblicano quindi con venerata So-
 vrana approvazione i seguenti provvedimenti
 ai quali ognuno per quanto gli spetta dovrà
 uniformarsi finchè non venga diversamente
 disposto su questo particolare.

1. Subito che la neve sarà giunta all'al-
 tezza di centimetri quindici pari ad oncie quat-
 tro del braccio Modenese i Massari delle Ville
 limitrofe alle strade postali dietro l'ordine che
 verrà loro dato da appositi Assistenti destinati
 dall'Amministrazione d'acque e strade saranno
 obbligati di passarne immediato avviso ai ri-
 spettivi Parrochi affinchè si faccia tosto suonare a stormo la Campana della loro Chiesa
 parrocchiale anche se nevicasse o piovesse.

2. Al suono di questa gli uomini compo-
 nenti le diverse squadre, d'anno in anno all'
 aprirsi della stagione invernale preventivamente
 designati ed avvertiti dai Massari, avranno
 l'obbligo di prontamente recarsi ai punti di
 riunione loro indicati per essere distribuiti al
 lavoro, e sotto la direzione degli indicati As-
 sistenti coadiuvati dai Massari stessi spalare il
 tronco di Strada loro assegnato, come dovranno
 restare nel lavoro non ostante la continuazione
 o sopravvenienza di neve o pioggia finchè la
 spalata sia larga almeno braccia dieci.

3. Potendo succedere che debbasi eseguire il lavoro in giorno festivo gli Assistenti o Massari non ometteranno di riportarne il conveniente permesso dai Parrochi rispettivi.

4. Ogni squadra di Spalatori si stabilisce per ora della forza di 60 uomini e di un Assistente che avrà pure sotto i suoi ordini i Massari delle Ville alle quali apparterranno detti Spalatori e sarà incaricata della spalata di circa due miglia di strada. Dette squadre si comporranno con uomini tolti dalle Ville limitrofe alle strade, e specialmente dai fondi confinanti colle medesime li quali forniranno uno o più individui corrispondentemente alla loro estensione. Dalle case di Cameranti situate sulla strada dovrà poi possibilmente somministrarsi un individuo per ogni famiglia nelle medesime domiciliate.

Gli Elenchi nominativi dei Componenti le squadre, e dei proprietarj dei fondi cui dessi appartengono saranno compilati per la prima volta dagli Uffizj d'acque e strade delle due Provincie di Modena e Reggio di concerto colli Campionieri Comunali, ai quali negli anni avvenire spetterà modificare tali Elenchi d'intelligenza con detti Uffizj giusta li cambiamenti che possono essere accaduti ne' lavoratori e proprietarj, come spetterà loro egualmente il fare avvisare per mezzo de' Massari entro il mese di Novembre li componenti le squadre.

Per la Provincia di Reggio avuto riguardo all' esistenza de' Stradaroli ed alle pratiche

antiche in corso nella medesima per la spalata delle nevi quell'Uffizio d'acque e strade s'uniformerà per quanto sia possibile a tali circostanze.

5. A carico del Ministero starà la mercede da darsi ai lavoratori la quale viene fissata per gli Assistenti in L. 1, 50, per i Massari in Cent. 80 per ogni giornata completa, e pei comandati in Cent. 40 anche se la giornata del lavoro non sarà intiera. La mercede da corrispondersi ai Campanari sarà di Cent. 50.

6. Gli Assistenti formeranno la nota degli intervenuti al lavoro e l'altra dei mancanti, le quali note verranno da essi trasmesse agli Uffizj d'acque e strade delle rispettive Provincie dai quali corredate di quelle osservazioni che fossero necessarie passeranno poi al Ministero per gli ordini di pagamento od esigenza delle seguenti Multe.

7. Chiunque dei Comandati senza giustificato motivo al suono della Campana non si recherà al posto assegnatogli verrà punito colla multa di Italiane L. 1, 50 per ogni giornata di lavoro, e quanto sia ai Massari colla multa di Italiane L. 3.

*Dal Ministero di Pubblica Economia
ed Istruzione*

Modena 29 Novembre 1845

L' INCARICATO DEL MINISTERO

CONSIGLIERE DI S. A. R.

CONTE GEMINIANO PIGNATTI

*Il Segretario Generale
F. RICCARDI*

(N. 16.)

FRANCESCO IV.

Per la Grazia di Dio

*Duca di Modena, Reggio, Mirandola, Massa
e Carrara ecc. ecc. ecc.**Arciduca d'Austria, Principe Reale
d'Ungheria e di Boemia*

Costante sempre l'animo Nostro a procurare ai Fedelissimi Nostri Sudditi ogni possibile vantaggio, e fondati sul principio, che le facilitazioni che si accordano al Commercio aprano a tutte le Classi industrie e mezzi più efficaci per coltivare con profitto le oneste loro speculazioni, abbiamo ordinato e determinato, ordiniamo e determiniamo quanto segue:

1. Dal 1 Gennajo 1846 in avanti saranno diminuiti i Dazj d'Entrata nello Stato delle Merci, e Manifatture Estere delle qualità, e nelle misure descritte nel seguente Prospetto.

2. La facilitazione del dieci per cento, che a termini dell'Articolo 14 del Nostro Editto 15 Maggio 1816 si accorda alle Merci che s'introducono nello Stato per la Grande Strada di comunicazione colla Toscana, viene estesa al

quindici per cento, ma non potrà la facilitazione medesima essere applicabile a quelle Merci, che invece di essere professate a Dazio per Entrata, o per Transito, venissero ammesse nei Magazzini particolari delle Dogane di Modena, e Reggio.

3. Essendo Nostra intenzione che tutte le Manifatture, le quali a senso della vigente Tariffa sono daziate a metro, abbiano in avvenire ad essere daziate a peso metrico, ed essendo già stati dal Ministero delle Finanze eseguiti gli opportuni esperimenti in proposito, così le suddette Merci, che consistono in alcune manifatture di cotone, ed in altre di lana descritte ristrettivamente, ed in poche voci nel seguente Prospetto, pagheranno il Dazio alle medesime rispettivamente contrapposto.

4. I Dazj stabiliti per le Merci di Transito, dal Nostro Editto 15 Maggio 1816 per la via di terra, e solo per le Dogane di Modena e Reggio, saranno dal 1 Gennajo 1846 in avanti ridotti a due terzi della misura nel medesimo Editto prescritta, conservate però le Classi in esso specificate. Con questa facilitazione rimane abolita l'altra stabilita dall'Articolo 31 del predetto Nostro Editto 15 Maggio 1816 per i Transiti, che si professavano nelle suddette due Dogane di Modena, e Reggio.

(Segue il PROSPETTO)

PROSPETTO

delle merci, e manifatture contemplate dagli Articoli 1, e 3
del presente Editto.

	Libra	Cent.	
Bambagia in lana . <i>Per Quintale Metrico</i>	3	—	
detta filata e non tinta «	10	—	
detta filata e tinta «	15	—	
detta filata torta e non tinta «	20	—	
detta filata torta e tinta «	25	—	
Birocci non ferrati <i>Per Ciascuno</i>	2	—	
detti ferrati «	5	—	
Cristalli, e vetri fini all'uso di Boemia in utensili domestici comprese le la- stre, e desserts anche colorati, dorati o inargentati <i>Per Quintale</i>	10	—	
DROGHE	Anesi in grana, e stellati, finoc- chio di Barberia, Kimel, e simili. «	6	—
	Campeggio, ed altri legni da tinta non nominati «	3	—
	Cannella ordinaria, garofanata, scavezzoni, fiori di cannella, e cassia lignea <i>Per Libbra</i>	—	50
	Noci moscate «	—	60
	Incenso <i>Per Quintale</i>	15	—
	Tartaro, tarso di botte, grumma, o gromma bianco, o rosso . . . «	5	—
	Foglietta d'oro battuto in libretti com- presa la carta <i>Per Libbra</i>	4	—
	detta d'argento «	2	—
detta d'oro, o d'argento falso detto ottonella «	1	—	
Fettucce di seta «	3	—	
dette miste di seta con altri filati . «	2	—	
Fettucce di cotone, o lana «	1	—	
Granatini fini lavorati non legati . . . «	1	—	

	Libra	Cent.		
DROGHE	Anesi in grana, e stellati, finoc- chio di Barberia, Kimel, e simili. «	6	—	
	Campeggio, ed altri legni da tinta non nominati «	3	—	
	Cannella ordinaria, garofanata, scavezzoni, fiori di cannella, e cassia lignea <i>Per Libbra</i>	—	50	
	Noci moscate «	—	60	
MANIFATTURE	DI COTONE	Drappi di cotone spinati di qualsunque sorta compresi i Velluti, i Sarsineta a spi- na, e qualsiasi altra mani- fatura spinata, bianca, o co- lorata <i>Per Libbra</i>	1	—
		Tele di cotone, colorate, o stampate «	1	50
		Dette bianche, e liscie, o greggie qualunque «	1	—
		Dette qualunque ricamate . «	5	—
	DI LANA	Panni, e peluzzi del tutto or- dinarj, come quelli di Ger- mania, di Bergamo, e simili non eccedenti l'altezza di metri 1, palmi 2. «	—	70
		Detti di qualunque altezza fini, o mezzofini, panni da Bigliardo, Casimiri, Perpe- tuelli, Selisir, mezzipanui, Saglie fine, e mezzofine, e qualunque altra manifattura di lana anche mista con co- tone, o filo di lino, o di canapa. «	1	50
		MISTE	Tessuti di cotone, lana, lino, canapa misti con parte anche piccola di seta, di bavella o filosello «	4
	Drappi di seta cerati, o taffetà. «		3	—
	Porcellana, bianca, liscia «		—	50
	Detta colorata, dorata, o semplice- mente flettata «	—	80	

Al Nostro Consigliere Incaricato del Ministero delle Finanze resta affidata l' esecuzione delle misure prescritte dal presente Nostro Editto, TALE ESSENDO LA NOSTRA MENTE E VOLONTÀ.

*Dato in Modena dal Nostro R. Palazzo
questo giorno 5 Dicembre 1845*

FRANCESCO

(N. 17.)

IL PODESTÀ

DELLA COMUNE DI MODENA

AVVISO

Fra le istituzioni filantropiche le quali essenzialmente distinguono l'età nostra, non è certo da ritenersi per l'ultima la CASSA DI RISPARMIO come quella che con provata efficacia promuove nel Popolo l'attività, l'industria, l'amore dell'economia, e dell'ordine, e quindi influisce alla buona morale. Questi sommi vantaggi evidenti per se e confermati già dall'esperienza, potevano abbastanza confortar l'animo e persuadere ad ammettere qui pure, ciò che è ovunque accettato senza temere o

di cagionare per questo un troppo vano ed inutile orgoglio nelle Popolazioni, o di inceppar alcuna volta in troppo prepotenti predominj. Si vaghe opinioni sono già sventate seguendo la realtà dei fatti, ed è perciò che tanto più animavansi le zelanti cure dell'AUTORITÀ a non ritardare un simile beneficio alla Città nostra, molto più potendo assicurarne l'esercizio, anzichè sotto l'influenza di private Società, colla garanzia del Pubblico Patrimonio a ciò adatto, sia per soccorrere alle necessarie anticipazioni, sia per assumerne l'incarico la stessa Azienda col suo Personale a sgravio di Spese, ogni cosa però ritenendo affatto separata dall'Amministrazione Comunale anche pel giro del denaro.

Compilato il relativo Piano, e questo sanzionato da Sua Eccellenza il Signor Conte Marchese Governatore di questa Città e Provincia con ossequiato Suo Dispaccio di questo giorno N.º 3473 si previene il Pubblico che l'aprirsi del novello Anno 1846 sarà contraddistinto dalla benefica istituzione della CASSA DI RISPARMIO in Modena, nel Pubblico Palazzo, sotto il seguente

REGOLAMENTO

1. La Cassa di risparmio verrà aperta al Pubblico sotto la garanzia del Patrimonio Comunale in faccia ai Singoli Depositanti, e sarà governata e diretta dalla Comunità, separa-

tamente però dall'Amministrazione Comunale non solo per la Contabilità, ma ancora per la custodia del Denaro depositato.

2. L'Ufficio di detta Cassa sarà sotto l'immediata sorveglianza e direzione del Podestà, che ne sarà il Presidente, ed il quale potrà delegare un Conservatore a farne le veci, sotto il titolo di Direttore, e vi sarà un Segretario, un Ragionato, ed un Cassiere.

3. Detto Ufficio sarà aperto al Pubblico nei giorni di Martedì e Venerdì d'ogni Settimana dalle ore 10 antemeridiane alle 2 pomeridiane; nel Martedì per ricevere i Depositi, e nel Venerdì per le restituzioni, a meno che non cadano Feste di Precetto in detti giorni, poichè allora l'Ufficio sarà chiuso.

4. Chiunque contro del quale il Podestà, od il Direttore per Esso, non abbia eccezioni in contrario, essendo l'Istituzione per massima specialmente diretta a favorire le Persone laboriose e ristrette, potrà fare Depositi nella Cassa, ricevendo all'atto del primo Deposito un Libretto sottoscritto dal Direttore, dal Ragionato, e dal Cassiere, e nel quale saranno notati i successivi Depositi, ed i pagamenti per Capitale e frutti.

5. Niuno, al quale sia stato rilasciato un Libretto, può ottenerne un altro dovendo i Depositi che successivamente intenderà di fare, essere notati nel primitivo Libretto già consegnatogli, e che presenterà per i Depositi successivi.

6. Non si riceveranno Depositi al disotto di Centesimi 30, nè maggiori d'Ital. Lire 30 per volta, e tanto i Depositi che le Restituzioni si faranno in valute a Corso di Tariffa a norma delle vigenti Leggi.

7. A principiare dal giorno successivo al fatto Deposito decorrerà sulle somme depositate il frutto del 4 per 100 ed Anno a favore del Depositante.

8. I frutti decorsi a tutto Dicembre d'ogni Anno a favore dei singoli Depositanti saranno aggiunti al Capitale, se non vengono ritirati entro il 10 Gennajo successivo, e correranno anche sopra di detti frutti non ritirati gl'interessi dal 4 per 100 ed Anno dal 1 Gennajo suddetto.

9. Le somme depositate, ed i relativi frutti si potranno ritirare anche parzialmente coll'esibizione del relativo Libretto, nel quale si noteranno le somme pagate.

10. Arrivando il Credito di un Depositante, col Capitale ed i rispettivi frutti composti, ad Italiane Lire 1200, non produrrà più frutto, rimanendo in Cassa a disposizione del Creditore come somma infruttifera.

11. Chiunque perdesse il proprio Libretto dovrà immediatamente denunciarlo al Podestà, od al Direttore per Esso, che provvederà come crederà opportuno e di giustizia.

12. Quando un Libretto fosse stato lacerato, o per qualche accidente divenuto nelle parti sostanziali, a senso del Podestà o del

Direttore, illeggibile, ve ne sarà sostituito un nuovo, facendone menzione nei Registri d'Ufficio, ed in detto nuovo Libretto.

13. Le restituzioni per Capitale e frutti sino alla somma d'Italiane Lire 10, si faranno all'atto della domanda; se poi la somma sarà maggiore, la restituzione si farà dopo giorni quindici, cessando però dal giorno della domanda il corso dei frutti.

14. Alla fine d'ogni Anno sarà pubblicato colle Stampe il Reso-Conto della Cassa, coll'indicazione dei Depositi e delle Restituzioni, col loro ammontare, e con ogni relativa ed opportuna osservazione.

Si lusinga l'AUTORITÀ di avere per tal modo secondato il voto comune di quelli a cui sta a cuore il vero interesse della Popolazione, e che questa saprà approfittare per ogni rapporto dei vantaggi che presenta tale filantropica Istituzione.

*Modena dal Palazzo di Comunità
questo giorno 6 Dicembre 1845*

G. CARANDINI

*Il Segretario in Capo
TARDINI*

INDICE

17 Febbrajo 1844

Notificazione di S. E. il Sig. Governatore della Provincia di Garfagnana portante le modificazioni al Lodo 11 novembre 1569 degli arbitri del Governo di Modena, e di quello di Lucca sulle sezioni di confine, e su i diritti ed obblighi dei rispettivi abitanti riguardo al pascolo del grosso e minuto bestiame Pag. 3

1 Marzo

Altra di S. E. il Sig. Ministro delle Finanze, colla quale è proibita l'estrazione dai Ducati di Massa e Carrara delle piante e dei legnami di castagno » 3

(72)

7 Marzo 1844

Notificazione di S. E. il Sig. Governatore di Massa, Carrara e della Provincia di Lunigiana portante il Regolamento d'Amministrazione delle predette due città, sostituito da S. A. R. alla Legge organica 15 dicembre 1815 . . . Pag. 10

13 Aprile

Altra di S. E. il Sig. Ministro di pubblica economia ed istruzione intorno alla vaccinazione gratuita . . . » 27

26 detto

Editto Sovrano sulla trascrizione all'ufficio Ipoteche dei contratti che trasferiscono la proprietà degl'immobili, o dei diritti reali immobiliari, con modificazione dell'altro Editto 28 agosto 1814 . . . » 32

20 Dicembre

Editto Sovrano col quale si modificano i prezzi di vendita delle Polveri e dei Nitri nelle Provincie di Modena, Reggio e Garfagnana . . . » 34

(73)

23 Dicembre 1844

Editto Sovrano col quale è diminuito il dazio d'introduzione in Modena e Reggio dei seguenti generi: vino, uva, acquavite, carne e grascina . . . Pag. 35

23 detto

Editto Sovrano per diminuzione del prezzo di vendita dei Sali nei Ducati di Massa e Carrara, e nella Provincia della Garfagnana, con riforma delle penali prescritte coll'altro Editto 13 novembre 1816. » 38

31 detto

Notificazione di S. E. il Sig. Ministro di pubblica economia ed istruzione intorno alla spalata delle nevi nelle strade postali delle Provincie di Modena e Reggio » 39

12 Febbrajo 1845

Editto Sovrano col quale viene istituita un'OPERA PIA ANNONARIA PERPETUA, a carico del R. Erario, a beneficio del Pubblico . . . » 44

29 Aprile 1845

Notificazione di S. E. il Sig. Intendente Generale dei Beni Camerali ed Allodiali sulle affrancazioni dei fondi gravati di Decime camerali ed ecclesiastiche, nei territorj di Mirandola e Concordia Pag. 47

8 Maggio

Altra di S. E. il Sig. Ministro di Buon Governo colla quale si richiamano in vigore le disposizioni antecedenti sulla santificazione della festa. » 51

29 Giugno

Altra di S. E. il Sig. Governatore dei Dominj di Massa, Carrara e della Provincia della Lunigiana Estense, relativa al cambio delle dichiarazioni avvenute fra il R. Ministero degli Affari Esteri di questi Dominj, ed il Governo Pontificio per reciprocità di pagamento dei diritti di Patente sanitaria e d' Ancoraggio in oggetti di marina mercantile » 54

30 Luglio 1845

Notificazione della lodata E. S. relativa al cambio delle dichiarazioni avvenute tra il R. Ministero degli Affari Esteri di questi Dominj, e l'altro di S. A. I. R. il Granduca di Toscana per reciproca esenzione della tassa di porto e navigazione in causa di approdo dei Legni mercantili Pag. 57

29 Novembre

Altra di S. E. il Sig. Ministro di pubblica economia ed istruzione, per la quale, dietro la fatta esperienza, si modificano le disposizioni della precedente Notificazione 31 dicembre 1844 intorno alla spalata delle nevi nelle strade postali delle Provincie di Modena e Reggio » 58

5 Dicembre

Editto Sovrano intorno alla diminuzione dei Dazj d' Entrata in questi Dominj di alcune Merci e Manifatture Estere. » 62

6 detto

Avviso dell' Illmo Sig. Podestà di Modena sulla istituzione della Cassa di risparmio in questa Città. » 66